**Trasporti eccezionali. Preavviso di transito e annotazioni di viaggio per le autorizzazioni**

Sentenza TAR Lazio n. 6616 del 16 giugno 2020

ANITA informa che, con circolare 23 giugno 2020 – **allegata** – la Direzione centrale della Polstrada ha reso noti i contenuti della Sentenza del TAR Lazio del 16 giugno 2020, relativa ai preavvisi di transito, nonché alle annotazioni di viaggio per le autorizzazioni eccezionali.

La Sentenza ha annullato il provvedimento ANAS CDG-0583125-P del 17 novembre 2019, con il quale forniva istruzioni operative per la gestione delle autorizzazioni in relazione alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali rilasciate da detto ente, ai sensi dell’art. 10 Cds.

Di conseguenza, si intendono annullate le circolari diramate dal Servizio di Polizia stradale sull’applicazione del regime sanzionatorio per il mancato preavviso di transito.

Restano in vigore, invece, le sanzioni di cui al comma 18 dell’art. 10 Cds (omessa annotazione della data di inizio/fine viaggio nelle autorizzazioni singole o multiple, per la quali sia richiesto il pagamento dell’indennizzo di usura), in forza dell’art. 16 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

In particolare, la Sentenza stabilisce l’illegittimità di considerare equivalente alla circolazione senza autorizzazione il mancato rispetto degli obblighi di preavviso di almeno 48 ore prima dell’inizio del viaggio, in assenza di una norma di legge che lo preveda. Riguardo alle annotazioni, esse sono previste dalla legge per le autorizzazioni singole e multiple, ma non per quelle periodiche.

ANITA si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti in merito.

**Riferimenti:**

Confindustria Umbria - Area Ambiente e Sicurezza – [trasporti@confindustria.umbria.it](mailto:trasporti@confindustria.umbria.it)

Dott. Dominici Tel. 0744/443418 - Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227

Pubblicata il 29/06/2020